



# Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa  
commercio turismo servizi e settori affini

---

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma <http://www.fondoest.it>  
Uff. Contributi - Tel. 06.518511 r.a. - fax: 06.51605320 [contributi@fondoest.it](mailto:contributi@fondoest.it)  
Uff. Prestazioni - Tel. 06.510311 r.a. - fax: 06.5135725 [prestazioni@fondoest.it](mailto:prestazioni@fondoest.it)

Circolare 4/09  
Prot. n. 98  
Roma, 18.3.2009

Alla c.a.

- Aziende
  - Centri servizi
  - Consulenti
  - Società di software
- e p.c. – Parti sociali  
- Organi del Fondo

**OGGETTO: FONDO EST – Obbligo di contribuzione a Fondo Est nel periodo di interdizione anticipata per maternità – Obbligo di iscrizione degli apprendisti del Turismo dal 1° luglio 2009**

**4.1** – A seguito di richieste di chiarimenti che ci sono giunte da alcune aziende, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni relative all'anticipazione del congedo di maternità, regolamentato dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) ed il pagamento del contributo ordinario a Fondo Est.

Il nostro regolamento prevede, all'art. 3.2, che "l'aspettativa non retribuita o la cassa integrazione guadagni straordinaria di norma equivalgono a cessazione del rapporto di lavoro dipendente per la durata dell'aspettativa o della Cigs".

Le normative sul lavoro prevedono un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, denominato "congedo di maternità" per un periodo di cinque mesi. L'art. 17 del Dlgs 151 del 2001 stabilisce che tale divieto può essere esteso, previo accertamento sanitario, dalla Direzione provinciale del lavoro, sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice, nel caso di:

- gravi complicazioni della gestazione o di patologie preesistenti che si presume possono essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

Pertanto, tale periodo di astensione dal lavoro, denominata dall'Inps "interdizione anticipata dal lavoro per maternità", non può essere considerato un periodo di aspettativa in quanto la lavoratrice è obbligata in modo tassativo ad astenersi dal lavoro e pertanto il contributo ad Est è dovuto.

**4.2** - Si ricorda che, in base all'accordo del 27 luglio 2007 del settore Turismo, dal 1° luglio 2009 sarà obbligatorio iscrivere tutti gli apprendisti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, le cui prestazioni decorreranno dal 1° gennaio 2010.

Si ricorda altresì che ad Est vanno iscritti i dipendenti da aziende del settore turismo e dei servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui ai titoli XII (pubblici esercizi), XIII (stabilimenti balneari), XVI (alberghi diurni) e XV (imprese di viaggi e turismo) del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
Dott. Massimo Nozzi

